



18 - 22 - 14/30

Esente da bollo ai sensi dell'art. 25, All. B - Tabella DPR 642/72 come corretta e integrata DPR 955/82

**COMUNE DI ROANA**

**Provincia di Vicenza**

Reg.scr.pr. n° / pat

**CONTRATTO CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO**

**“MALGA VERENA” ANNATE MONTICATORIE 2022-2027**

L'anno addì del mese di nella Residenza Municipale di Roana.

**1) da una parte il COMUNE DI** , con sede in , Via ,

- Codice Fiscale : , rappresentato da nato a ( )

il , legittimato ad intervenire nella sua qualità di Responsabile del ,

ai sensi dell'art. 107, comma 3, e art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato

con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, giusto decreto di nomina del Sindaco n.

in data prot. n. , - CONCEDENTE;

assistito dal Sig. nato a il residente a via

C.F. , il quale interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della

legge 03.05.1982, n. 203, nella sua qualità di rappresentante dell'Organizza-

zione Professionale ;

**2) dall'altra parte** nato a il residente a in via ,

n. Codice Fiscale Partita IVA : - CONDUTTORE,

assistito dal Sig. nato a il residente a via n.

, C.F. il quale interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45

della legge 03.05.1982, n. 203, nella sua qualità di rappresentante dell'Orga-

nizzazione Professionale ;

**PREMESSO**

**CHE** il Comune di Roana è intestatario del fondo rustico denominato “Malga

Verena” identificato nel vigente Piano di Riassetto Forestale alla particella

|  |                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                    |  |
|  | forestale 173 per una superficie totale di ha 64,60 e una superficie a prateria                                    |  |
|  | di ha 49,062 con un carico monticabile di 55 UBA, appartenente al demanio                                          |  |
|  | civico comunale gravato da uso civico                                                                              |  |
|  | CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 25.02.2022, immedia-                                          |  |
|  | tamente eseguibile, si è proceduto a dare indirizzo al competente ufficio patri-                                   |  |
|  | monio affinché vengano avviate le procedure per la concessione del suddetto                                        |  |
|  | fondo rustico per le annate monticarie 2022-2027 secondo specifiche istru-                                         |  |
|  | zioni e direttive;                                                                                                 |  |
|  | <b>CHE</b> con Determinazione dirigenziale n.                    del                    , in attuazione della      |  |
|  | sudetta deliberazione consiliare, si è proceduto alla ricerca del contraente per                                   |  |
|  | l'affidamento di detta malga per le annate monticarie                    mediante licita-                          |  |
|  | zione privata, così come previsto dall'art. 6, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 maggio                                   |  |
|  | 2001, n. 228 – "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma                                       |  |
|  | dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";                                                                  |  |
|  | <b>CHE</b> con Determinazione dirigenziale n.                    del                    , veniva aggiudicata       |  |
|  | Malga                    per le annate monticarie                    alla suddetta ditta                    per il |  |
|  | canone annuo pari a €                    ;                                                                         |  |
|  | <b>CHE</b> le parti intendono ora stipulare apposito contratto, relativamente alla ci-                             |  |
|  | tata Malga Verena, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 23, terzo                                        |  |
|  | comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma                                        |  |
|  | dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (accordi in deroga con l'as-                                    |  |
|  | sistenza delle organizzazioni professionali agricole);                                                             |  |
|  | <b>Tutto ciò premesso</b> , tra i predetti componenti, assistiti dai rappresentanti delle                          |  |
|  | rispettive organizzazioni professionali di categoria alle quali i medesimi aderi-                                  |  |
|  | scono e delle quali intendono avvalersi, si conviene e stipula quanto segue:                                       |  |
|  | Pagina 2 di 14                                                                                                     |  |

**1. DOCUMENTI CONTRATTUALI:** La su estesa narrativa fa parte integrante

e sostanziale del presente atto e concorrono a determinare il contenuto del

presente rapporto concessorio i seguenti documenti:

- Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con delibera della Giunta della Comunità Montana Altopiano Sette Comuni n. 33 del 26 aprile 2002, e ss.mm.ii, che si allega al presente atto, sub "A" a farne parte integrante e sostanziale del presente contratto-concessione;
- Determinazione Responsabile \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e relativi atti presupposti;
- Altro

**2. IDENTIFICAZIONE E DURATA DEL BENE CONCESSO:** Il rappresentante

del Comune di Roana concede a \_\_\_\_\_ che accetta l'utilizzo della Malga comunale gravata da uso civico denominata "Verena" a titolo di uso precario, temporaneo e oneroso, per il periodo dal 05 giugno al 30 settembre (periodo di monticazione dell'alpeggio) delle annate monticatorie dal 2022 al 2027 compreso. La disponibilità dei fabbricati e della superficie a pascolo per interventi manutentivi e pratiche agronomiche decorre dal 1 maggio al 30 ottobre di ciascun anno. Il concessionario si obbliga, nei termini fissati dal presente atto, a rilasciare liberi da persone, cose e quant'altro, i beni oggetto di contratto alla data di scadenza dello stesso, fissata al 30 ottobre 2027, senza alcun onere di comunicazione o recesso da parte dell'Ente concessionario.

Le attività di cui sopra verranno attuate in conformità al Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani di cui al suddetto punto 1 e alla scheda riepilogativa della proposta di gestione presentata in sede di gara, che si allegano, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura per le superfici risultanti dal vigente Piano di Riassetto Forestale, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da presentarsi entro il 31 ottobre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Malga Verena risulta essere come di seguito individuata nel vigente Piano di Riassetto Forestale: Particelle del Piano di Riassetto Forestale: 173 per una superficie totale di ha 64,60 e una superficie a prateria di ha 49,06 In Comune di Roana – Partita N. 226:

| F° | Mapp | Superficie<br>Mappale<br>mq | Superficie<br>territoriale<br>malga mq | Superficie<br>prateria<br>mq | Qualità                                  |
|----|------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 7  | 3/p  | 383210                      | 35795                                  | 31113                        | Incolto produttivo                       |
|    | 4/p  | 210.976                     | 30.716                                 | 21.528                       |                                          |
|    | 5    | 123.259                     | 123.259                                | 98.977                       | Pascolo                                  |
|    | 6    | 30                          | 30                                     | 30                           | Fabbricato rurale – superficie a pascolo |
|    | 7    | 132                         | 132                                    | -                            | Fabbricato rurale - pozza                |
|    | 8    | 63.819                      | 63.819                                 | 62.232                       | Pascolo                                  |
|    | 9/p  | 224.875                     | 107.443                                | 65,189                       | Pascolo + Bosco alto fusto               |
|    | 10   | 161                         | 161                                    | -                            | Fabbricato rurale - pozza                |
|    | 11   | 14                          | 14                                     | -                            | Fabbricato rurale                        |
|    | 12   | 240                         | 240                                    | -                            | Fabbricato rurale                        |
|    | 13   | 834                         | 834                                    | 730                          | Pascolo                                  |
| 11 | 1/p  | 810.160                     | 7.516                                  | 757                          | Bosco altofusto                          |
|    | 2    | 154                         | 154                                    | -                            | Fabbricato rurale                        |
| 12 | 1    | 4.306                       | 4.306                                  | 1.436                        | Bosco altofusto                          |
|    | 2    | 202                         | 202                                    | -                            | Fabbricato rurale                        |
|    | 3    | 506                         | 506                                    | -                            | Fabbricato rurale                        |
|    | 4    | 1.905                       | 1.905                                  | 1.905                        | Prato                                    |
|    | 5    | 2.427                       | 2.427                                  | 2.427                        | Prato                                    |
|    | 6    | 191.415                     | 191.415                                | 156.491                      | Pascolo                                  |
|    | 7    | 136                         | 136                                    | -                            | Fabbricato rurale                        |
|    | 8    | 191                         | 191                                    | -                            | Fabbricato rurale                        |

|  |                 |         |              |              |                                   |
|--|-----------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|  | 9/p             | 962.193 | 51.229       | 25.325       | Bosco altofusto                   |
|  | 12              | 21.848  | 21.848       | 21.848       | Pascolo                           |
|  | 13              | 396     | 396          | -            | Fabbricato rurale - Casara        |
|  | 14              | 66      | 66           | -            | Fabbricato rurale - Porcilaia     |
|  | 15              | 263     | 263          | -            | Fabbricato rurale - Stalla        |
|  | Strada comunale |         | 997          | 612          | Superficie parzialmente a pascolo |
|  | TOTALE mq       |         | 646.000      | 490.600      |                                   |
|  | TOTALE ettari   |         | <b>64,60</b> | <b>49,06</b> |                                   |

Le indicazioni delle suddette superfici non sono probatorie dell'effettiva area pascolabile, né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario. La superficie a pascolo indicata nel presente contratto non ha infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata. I fabbricati della malga sono costituiti da: *casara, magazzino, stallone e porcilaia*. Sono escluse dalle aree in dotazione della malga quelle già utilizzate per sentieri, strade, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente le altre aree che il Comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate.

Il rinnovo della concessione potrà essere concesso per un massimo di 4 annate monticatorie a seguito di giudizio insincabile dell'Ente concedente, previa verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto degli impegni assunti con la proposta di gestione, di quelli stabiliti dal capitolato e della partecipazione attiva alla gestione con obiettivi di qualità. In ogni caso il rinnovo non costituisce obbligo per la proprietà e fa salvo il diritto di ridefinire i termini contrattuali della concessione per il periodo di rinnovo.

Eventuali finanziamenti previsti da normative regionali, statali e comunitarie,

ricevuti dal concessionario su sua richiesta o su richiesta dell'Ente proprietario, non daranno luogo agli effetti previsti dall'art. 17 della Legge 203/1982 e successivi modificazioni, come pure non comporteranno alcun automatismo nella concessione di eventuali rinnovi o proroghe.

**3. CANONE:** Il canone annuo di concessione viene pattuito in € (Euro

=). Il canone dovrà essere versato dal concessionario al concedente in

due rate di cui una, a titolo di acconto, entro il 15.08 e l'altra, a saldo, entro il 15.12 e ciò senza obbligo per la parte concedente di richiedere quanto le spetta. L'importo della prima rata sarà ragguagliato al 50% del canone di concessione dell'annata monticatoria presa in considerazione.

Trascorso un anno da oggi, la parte concedente avrà diritto di richiedere l'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat per i prezzi dei prodotti agricoli.

L'importo dovrà essere versato con bonifico bancario ovvero in contanti presso la Tesoreria comunale, con copia della ricevuta da depositare presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Roana entro otto giorni dall'avvenuto pagamento.

L'importo della prima rata sarà ragguagliato al 50% del canone di concessione dell'annata monticatoria presa in considerazione. Oltre al canone annuo, il concessionario è tenuto al versamento delle spese di consegna e di riconsegna della Malga in corrispondenza della scadenza della seconda rata del canone.

**4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/AFFITTUARIO: - CLAUSOLA**

**RISOLUTIVA ESPRESSA:** Il concessionario/affittuario si obbliga:

a) al regolare pagamento del canone di concessione/affitto entro le scadenze stabilite;

b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dal Discipline tecnico

economico e nel presente contratto;

c) ad attuare gli impegni gestionali formulati nella proposta di gestione in sede di gara;

d) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e sanitarie per l'esercizio delle attività previste nel Disciplinare tecnico economico e nel presente contratto;

e) ad eseguire durante il periodo di concessione/affitto a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria come previsto nel verbale di consegna della malga;

f) a non apportare alcuna modifica ai beni in concessione/affitto nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto da parte della proprietà;

g) tutte le migliorie apportate dal concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile del comune a seguito della fine o eventuale risoluzione anticipata del contratto;

La reiterata inadempienza alle suindicate disposizioni costituisce "clausola risolutiva espressa" e la mancata osservanza determina *ipso jure* la risoluzione/caducazione del contratto a danno e spese del concessionario/affittuario con conseguente incameramento del deposito cauzionale e pagamento di tutto quanto dovuto sino alla riconsegna dei beni di proprietà, salva per l'Ente la rivalsa dei danni subiti ed il rimborso di ogni genere.

**5. ONERI ACCESSORI:** Il concessionario si obbliga a garantire, senza alcun aggravio per la parte concedente, l'utilizzo del territorio per l'esercizio dell'attività venatoria, sia da strutture preesistenti sia da nuove strutture, ovvero in forma vagante, autorizzando per quanto di sua competenza e fin da ora tali iniziative. Consente altresì, e nelle medesime forme, l'esercizio delle attività di

esbosco ordinarie e in dipendenza dell'esercizio dell'uso civico da parte dei cittadini aventi diritto, nonché di altre forme di diritto di uso civico. Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo da parte dell'Ente concedente o chi per esso e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di un ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di un ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una vaccina per ogni ettaro sottratto. Verificandosi quest'ultimo caso, il carico delle vaccine per le annate successive sarà inappellabilmente determinato dall'Autorità Forestale competente, e, su tale base, l'Amministrazione determinerà il canone annuo. Il conduttore autorizza fin d'ora il concedente e senza aggravio per il medesimo, ad effettuare interventi di ristrutturazione, adeguamento, manutenzione, ampliamento in genere sulle strutture edilizie, nonché miglioramenti dei pascoli, ivi comprese opere di riserva per l'acqua meteorica nei pascoli medesimi, anche durante il periodo di utilizzo della Malga, rinunciando ad ogni pretesa in merito. La guardia boschiva provvede alla consegna delle chiavi 10 giorni prima del periodo di disponibilità della malga; le stesse dovranno essere restituite entro 10 giorni dal termine del periodo suddetto. L'amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticato.

Il Concessionario è tenuto altresì, a pena di decadenza della concessione, ad effettuare direttamente nella malga la lavorazione e la trasformazione del latte prodotto dalle vaccine secondo le tecniche tradizionalmente usate per la produzione del formaggio, per un minimo del 25% sul latte prodotto e ciò per tutte

le singole annualità di durata della concessione, una volta ultimati i lavori di adeguamento igienico-sanitario dei locali della Malga, a carico del Comune di Roana, ed ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla mungitura ed alla lavorazione del latte. Per tali ragioni di obbligarsi, una volta ultimati detti lavori ed ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla mungitura ed alla lavorazione del latte, di monticare vacche da latte in misura di almeno il 50% delle UBA monticabili di proprietà del concessionario

Il Concessionario è tenuto, alla collocazione della chiudenda mancante tra Malga Quarti e Malga Verena, per quanto di sua spettanza in relazione a quanto stabilito nell'Avviso esplorativo, lasciando del tutto libera e indenne l'Amministrazione comunale e manlevandola, fin da ora, da ogni responsabilità, indennizzo o rivalsa in ragione di fatti e/o incombenti collegati alla mancanza di detta chiudenda.

ALTRO:

**6. DIVIETO DI SUB-AFFITTO:** Il presente contratto non può essere oggetto di atti di sub-affitto da parte del concessionario. Ove sia accertato diversamente, la parte concedente, previa diffida, revoca la concessione, incamera per intero la cauzione e procede, se del caso, in danno nei confronti del concessionario. Il contratto non può essere ceduto a terzi se non previa esplicita autorizzazione del concedente e dopo che siano stati verificati i requisiti del nuovo concessionario che dovranno corrispondere a quelli stabiliti dall'Avviso di licitazione privata originario e dal Disciplinare Tecnico-Economico.

**7. ATTIVITÀ AGRITURISTICHE:** La concessione non comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristica di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività. L'attività agrituristica in malga potrà svolgersi solo dopo la

sottoscrizione di apposito accordo aggiuntivo con previsione di un canone fisso nella misura pari a € 1.500,00 per annata monticatoria. L'esercizio dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale e della sottoscrizione di un accordo aggiuntivo, comporta la decadenza della concessione, con l'automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

**8. INNOVAZIONI E MIGLIORIE:** Il concessionario non potrà apportare innovazioni o miglioramenti delle cose concesse, senza il preventivo consenso scritto del concedente e parimenti non potrà apportare addizioni che non siano separabili senza recare danno agli immobili. L'importo delle spese sostenute per le migliorie e/o addizioni autorizzate potrà essere scomputato dal canone di concessione all'uopo previsto. Quanto alle eventuali migliorie ed addizioni, non autorizzate dalla Giunta comunale, che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte concedente, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il concessionario sin d'ora. In caso contrario, la parte concessionaria avrà l'obbligo, a semplice richiesta del concedente, anche nel corso della concessione, della rimessione in pristino, a proprie spese.

**9. RESPONSABILITA' – CLAUSOLE DI ESONERO:** Il concessionario/affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti nella malga, come per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il particolare la proprietà è sollevata da ogni responsabilità civile,

amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:

- danni alle persone, animali ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell'attività in malga svolte dal concessionario/affittuario o dai suoi dipendenti, nonché per predazioni da parte di animali selvatici;
- rapporto lavorativo del personale incaricato dal concessionario;
- sconfinamenti del bestiame monticato dalla malga concessa come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;
- mancato utilizzo della malga per l'intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita nonché per predazioni da parte di animali selvatici, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

L'affittuario dichiara di aver preso visione dei beni e di averli trovati di suo gradimento e in buono stato di conservazione. La stessa solleva pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità per le condizioni generali e di manutenzione degli immobili affittati, rinunciando fin da ora, fatte salve le norme inderogabili di legge, ad ogni pretesa di risarcimento di danni a beni o a persone che dovessero derivare da fatti dipendenti da vizi della cosa locata, visibili alla Parte concessionaria, che non siano stati tempestivamente denunciati. La concessionaria, rinunciando all'applicazione dell'art. 1585 del C.C., esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per le molestie di terzi che diminuiscano l'uso o il godimento della cosa. La Concessionaria solleva altresì il Comune da responsabilità per molestie che dovessero essere arrecate a terzi dall'uso dell'immobile concesso. Ogni responsabilità, civile e penale,

derivante dallo svolgimento della attività all'interno della struttura è, senza riserva ed eccezioni alcuna, a totale carico della Parte concessionaria.

**10. CUSTODIA DELLE COSE CONCESSE:** La concessionaria è costituita custode dei beni locati, essa esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo di altri utilizzatori o da terzi, e segnatamente per furti. La Concessionaria è direttamente responsabile verso l'Ente concedente ed i terzi dei danni causati per loro colpa o negligenza e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

**11. CAUZIONE:** A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto il concessionario presta deposito cauzionale, mediante \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ (Euri \_\_\_\_\_ =), in misura di un'annualità e mezza del canone concessorio stabilito per l'intera durata del rapporto. Il concedente è autorizzato, sin da ora, al prelievo da detto deposito cauzionale delle somme dovute dal concessionario, in dipendenza di sanzioni comminate dall'Autorità Forestale e dalla Vigilanza Comunale, per mancata esecuzione di operazioni tecniche poste a carico del concessionario dal Disciplinare Tecnico-Economico e per il mancato pagamento delle rate del canone annuo di concessione. In tal caso il concessionario provvederà a reintegrare il deposito cauzionale entro trenta giorni dalla richiesta del concedente; in caso contrario si procederà alla revoca della concessione.

**12. FACOLTÀ DI REVOCA:** Fatto salvo quanto già previsto nel precedente punto 5 il Comune si riserva la facoltà di revoca, anche parziale, della concessione, anche che per gravi inadempienze della parte concessionaria alle disposizioni del presente contratto-concessione, ivi compreso il mancato

pagamento del canone concessorio, nonché per altre gravi violazioni di legge.

La revoca della concessione comporterà l'incameramento di diritto del deposito cauzionale a titolo di penalità, fatti salvi eventuali ulteriori oneri e/o danni, in ragione della revoca adottata.

**13. RINVIO:** Per quanto qui non previsto e riportato si applicano tutte le norme del Disciplinare Tecnico Economico di utilizzo dei pascoli montani e a tutti i documenti di gara.

**14. VALORE FISCALE DEL CONTRATTO:** Ai fini fiscali l'importo del presente atto è fissato in €            ottenuto come segue: €/anno            per anni xx.

**15. SPESE:** Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a completo carico del concessionario.

**16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere gli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

IL CONCEDENTE:

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE: Sig.

IL CONCESSIONARIO: Sig.

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE: Sig.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 il Concedente e il Concessionario dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

2. identificazione e durata del bene concesso - 3. canone - 4. obblighi del concessionario/affittuario - clausola risolutiva espressa - 5. oneri accessori - 6.

divieto di sub-affitto - 7. attività agrituristiche - 8. innovazioni e migliorie - 9. responsabilit  – clausole di esonero - 10. custodia delle cose concesse - 12.

facoltà di revoca

IL CONCEDENTE:

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE: Sig.

IL CONCESSIONARIO: Sig.

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE: Sig. \_\_\_\_\_